Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Sabato, 2 febbraio 1935 - Anno XIII** — **Numero 28**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 dicembre 1934-XIII, n. 2235.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1934, n. 856, concernente l'estensione ai mutui agrari delle provvidenze speciali emanate per alleviare l'onere dei mutui fondiari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 aprile 1934, n. 856, concernente l'estensione ai mutui agrari delle provvidenze speciali emanate per alleviare l'onere dei mutui fondiari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 17 dicembre 1934-XIII, n. 2236.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 796, portante modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 796, portante modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — DI CROLLALANZA — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1934-XIII, n. 2237.
Finanziamento delle opere di riparazione dei danni alluvionali nelle provincie di Pescara e di Chieti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, recante disposizioni sulle autorizzazioni di spesa per la bonifica integrale;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta d'integrare le predette autorizzazioni di spesa allo scopo di provvedere alla riparazione straordinaria dei danni arrecati dalle recenti alluvioni alle opere di bonifica nelle provincie di Pescara e Chieti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite di impegno dell'esercizio 1934-35 relativo alle opere di competenza statale a pagamento differito interessanti la bonifica integrale, già stabilito dall'art. 2 del Regio decreto 30 giugno 1934, n. 1431, in L. 39.905.000, è elevato a L. 40.155.000.

Art. 2.

I limiti massimi degli stanziamenti previsti dagli articoli 2 del R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2577, art. 2 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 410, art. 2 della legge 27 giugno 1929, numero 1107, e successive modificazioni, sono ridotti rispettivamente a L. 13.400.000, L. 5.400.000 e L. 6.450.000.

Art. 3.

Gli stanziamenti stabiliti dall'art. 3 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, per il periodo trentennale compreso tra gli esercizi finanziari 1935-36 e 1964-65, sono aumentati di L. 250.000 annue.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio 1934-35 sono introdotte le seguenti variazioni in diminuzione:

Capitolo n. 85 - Concorso dello Stato, ecc., per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ecc.	L.	100.000
Capitolo n. 86 - Concorso dello Stato, ecc., per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo	»	100.000
Capitolo n. 87 - Concorso dello Stato, ecc., per la bonifica integrale del territorio della provincia di Bologna	»	50.000
Totale . . .	L.	250.000

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 155. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2238.

Approvazione del nuovo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1977;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche del Regio istituto anzidetto;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, con il quale è approvato il Regolamento generale degl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1977, è abrogato, ed, in sua vece, è approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 128. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.

PARTE GENERALE

Art. 1.

Il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia è costituito della Facoltà di scienze economiche e commerciali, alla quale sono annesse le seguenti Sezioni speciali:

1. Sezione consolare.
2. Sezione magistrale di economia e diritto.
3. Sezione magistrale di computisteria e ragioneria.
4. Sezione magistrale di lingue straniere.

Il governo didattico dell'Istituto appartiene al Rettore.

Fanno parte dell'Istituto i laboratori di economia generale e corporativa, di politica economica generale e corporativa, di statistica, di merceologia, di geografia economica, di matematica finanziaria, di ragioneria, di tecnica commerciale; i seminari di diritto privato, di lingua e letteratura francese, di lingua e letteratura inglese, di lingua e letteratura tedesca.

I laboratori ed i seminari hanno lo scopo di sussidiare con esercitazioni pratiche i vari insegnamenti, nonchè quello di addestrare gli studenti alla ricerca scientifica.

I laboratori ed i seminari sono diretti dai professori che impartiscono l'insegnamento che essi sussidiano. Il seminario di diritto privato è diretto da un professore di ruolo di diritto privato, eletto dai professori che ne fanno parte.

Art. 2.

Il corso degli studi della Facoltà e di ciascuna delle Sezioni di cui all'art. 1 ha la durata di quattro anni.

Art. 3.

Salve le disposizioni speciali che potranno essere prese dal Consiglio di facoltà per qualche materia complementare, ogni corso si svolge in almeno tre ore settimanali di lezione da tenersi in giorni distinti, non computate fra esse le ore destinate ad esercitazioni di laboratorio.

Art. 4.

Accanto ai corsi ufficiali sono tenuti nell'Istituto corsi liberi a titolo privato. Quando il corso libero abbia orario ed estensione di programma conformi a quelli dei corsi ufficiali, il Consiglio di facoltà può riconoscere ad esso il titolo e l'efficacia di corso pareggiato. Quando invece il corso libero abbia orario ed estensione di programma minori di quelli dei corsi ufficiali, o riguardi parti speciali della materia, esso ha il valore di corso complementare.

Il Consiglio di facoltà esamina ogni anno i programmi presentati dai liberi docenti per l'anno successivo e determina in quale categoria i corsi relativi debbano essere classificati.

Art. 5.

Quando un insegnamento obbligatorio è comune alla Facoltà di scienze economiche e commerciali e ad una o più Sezioni speciali, è impartito di regola ai diversi corsi riuniti. Quando invece per una stessa disciplina, oltre al corso generale comune, sia obbligatorio per una o più Sezioni un corso speciale, il secondo deve essere distinto dal primo ed è conferito per incarico.

Art. 6.

Lo studente al momento della immatricolazione riceve dalla segreteria, oltre la tessera di riconoscimento, un libretto d'iscrizione, nel quale ogni anno vengono segnati i corsi che egli deve seguire ed i corsi complementari e liberi a cui si iscrive. Sullo stesso libretto la segreteria fa annotazione delle tasse e sopratasse pagate e alla fine dell'anno i singoli professori danno, con la loro firma, l'attestazione di frequenza, ed i segretari delle commissioni esaminatrici segnano i voti riportati negli esami.

Art. 7.

Il passaggio degli studenti dalla Facoltà ad una Sezione o viceversa, o dall'una all'altra Sezione, è deciso su domanda dell'interessato dal Consiglio di facoltà, il quale determina a quale anno lo studente possa essere ammesso e quali esami debba sostenere. La stessa procedura si applica agli studenti di altri Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i quali chiedano di essere ammessi ad una delle Sezioni speciali dell'Istituto.

Art. 8.

Gli esami di profitto sono normalmente orali. Gli esami di lingue moderne, che devono essere sostenuti alla fine di ogni anno, e l'esame di tecnica commerciale sono scritti ed orali. Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto la sufficienza nella prova scritta, e lo studente ammesso alla prova orale, quando non la superi nella stessa sessione, deve ripetere anche la prova scritta.

Per la Sezione magistrale di lingue straniere valgono le norme di cui agli articoli 24 e 25.

Art 9.

Gli studenti devono aver superato l'esame di istituzioni di diritto privato per potersi presentare agli esami di diritto commerciale, diritto civile e diritto processuale civile; quello di istituzioni di diritto pubblico per potersi presentare agli esami di diritto internazionale, diritto amministrativo, istituzioni di diritto e procedura penale, contabilità di Stato; l'esame di matematica finanziaria di primo anno per potersi presentare a quelli di statistica metodologica, demografica ed economica e di economia generale e corporativa; l'esame di ragioneria di primo anno per potersi presentare all'esame di tecnica commerciale; di economia e statistica per presentarsi all'esame di politica economica; di economia del primo anno per l'esame di scienza delle finanze e di diritto finanziario.

In generale per tutte le materie lo studente non può sostenere l'esame dei corsi successivi se non ha superato quello dei corsi precedenti.

Art. 10.

Gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica, per i quali valgono le norme dello speciale regolamento, devono aver sostenuto gli esami su tutte le materie assegnate al loro corso dall'ordine degli studi stabilito per la Facoltà o Sezione cui essi appartengono.

Art. 11.

L'Istituto conferisce le seguenti lauree:

1. In scienze economiche e commerciali.
2. In scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare.
3. In economia e diritto.
4. In computisteria e ragioneria.
5. In lingue e letterature straniere (da specificarsi).

Art. 12.

I laureati dalle varie Facoltà universitarie o dagli altri Istituti d'istruzione superiore possono essere iscritti al secondo anno con obbligo di superare gli esami su tutte le materie per le quali non abbiano già adempiuto tale obbligo.

I laureati in scienze economiche e commerciali sono ammessi al quarto anno delle Sezioni magistrali di economia e diritto e di computisteria e ragioneria. Analogamente i laureati di una di queste due Sezioni sono ammessi al quarto anno della Facoltà. Essi devono sostenere tutti gli esami sulle materie obbligatorie della Facoltà o Sezione cui si iscrivono, ove non li abbiano già superati in quella da cui provengono.

I laureati, i quali abbiano superato tutti gli esami della nuova Facoltà o Sezione a cui si siano iscritti, e che non sostengano l'esame di laurea, possono ottenere sul diploma di laurea già conseguito una speciale menzione, giusta le norme vigenti per i corsi d'integrazione. Nel diploma di laurea non può essere fatta menzione che di un sol corso d'integrazione a scelta dell'interessato.

Art. 13.

La distribuzione dei vari insegnamenti nei singoli anni di corso è stabilita annualmente dal Consiglio di facoltà tanto per la Facoltà di scienze economiche e commerciali, quanto per le singole Sezioni, ed è comunicata con il manifesto degli studi.

Facoltà di scienze economiche e commerciali.

Art. 14.

Nella Facoltà di scienze economiche e commerciali gli insegnamenti fondamentali, obbligatori per il conseguimento della laurea, sono i seguenti:

1. Economia generale e corporativa (biennale).
2. Statistica metodologica, demografica ed economica (biennale).
3. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
4. Politica economica generale e corporativa.
5. Geografia economica (biennale).
6. Storia economica.
7. Istituzioni di diritto privato.
8. Istituzioni di diritto pubblico.
9. Diritto internazionale pubblico e privato.
10. Diritto commerciale e marittimo, diritto industriale (biennale).
11. Matematica finanziaria (biennale).
12. Merceologia (biennale).
13. Computisteria e ragioneria generale ed applicata (biennale).
14. Tecnica commerciale (biennale).

Il Consiglio di facoltà può stabilire che il diritto marittimo debba essere oggetto di un insegnamento separato ed obbligatorio.

Oltre a queste materie è obbligatoria la frequenza di due corsi triennali di lingue moderne a scelta del richiedente fra le cinque lingue che si insegnano nell'Istituto: tedesca, francese, inglese, russa, serbo-croata. Una delle due lingue scelte deve essere la tedesca o l'inglese. Lo studente deve dichiarare al principio di ogni anno quali sono le due lingue che egli sceglie.

Sono insegnamenti complementari quelli di:

diritto sindacale e corporativo;
elementi di chimica e metrologia;
lingua spagnola;
tecnica amministrativa delle aziende industriali.

Art. 15.

Le due tesi orali da discutersi nell'esame di laurea devono essere scelte fra materie appartenenti a gruppi di discipline diversi da quello a cui si riferisce la dissertazione di laurea.

I tre gruppi sono i seguenti:

1. Economico, comprendente le discipline indicate nei nn. 1-6.
2. Giuridico, comprendente le discipline indicate nei nn. 7-10, e il diritto sindacale e corporativo.
3. Tecnico, comprendente le materie indicate nei numeri 11-14, più la tecnica amministrativa delle aziende industriali.

Sezione consolare.

Art. 16.

Nella Sezione consolare gl'insegnamenti fondamentali, obbligatori per il conseguimento della laurea, sono i seguenti:

1. Economia generale e corporativa (biennale).
2. Statistica metodologica, demografica ed economica (biennale).
3. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
4. Politica economica generale e corporativa.
5. Storia politica (triennale).
6. Diplomazia e storia dei trattati.
7. Geografia economica (biennale).
8. Storia economica.
9. Istituzioni di diritto privato.
10. Istituzioni di diritto pubblico.
11. Diritto internazionale pubblico e privato.
12. Diritto commerciale e marittimo, diritto industriale (biennale).
13. Diritto civile.
14. Istituzioni di diritto e procedura penale.
15. Diritto amministrativo.

Per il diritto marittimo vale anche per questa Sezione il disposto dell'art. 14.

Ogni studente deve inoltre seguire i corsi quadriennali di almeno tre delle lingue straniere insegnate nell'Istituto fra cui la francese e l'inglese, superando i relativi esami.

Sono insegnamenti complementari quelli di:

diritto sindacale e corporativo;
lingua spagnola.

Art. 17.

Le due tesi orali da discutersi nell'esame di laurea devono essere scelte fra materie appartenenti a gruppi di discipline diversi da quello, a cui si riferisce la dissertazione di laurea.

I gruppi sono i seguenti:

1. Economico, comprendente le discipline indicate nei nn. 1-4.
2. Storico-geografico, comprendente le discipline indicate nei nn. 5-8.
3. Giuridico, comprendente le discipline indicate nei nn. 9-15, più il diritto sindacale e corporativo.

Sezione magistrale di economia e diritto.

Art. 18.

Nella Sezione magistrale di economia e diritto gl'insegnamenti fondamentali, obbligatori per il conseguimento della laurea, sono i seguenti:

1. Economia generale e corporativa (biennale).
2. Statistica metodologica, demografica ed economica (biennale).
3. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
4. Politica economica, generale e corporativa.
5. Geografia economica (biennale).
6. Storia economica (biennale).
7. Economia generale e corporativa (corso speciale).
8. Matematica finanziaria (corso speciale).
9. Contabilità di Stato.
10. Istituzioni di diritto privato.
11. Istituzioni di diritto pubblico.
12. Diritto internazionale pubblico e privato.
13. Diritto commerciale e marittimo, diritto industriale (biennale).
14. Diritto civile (biennale).
15. Diritto processuale civile.
16. Istituzioni di diritto e procedura penale.
17. Diritto amministrativo.

Per il diritto marittimo vale anche per questa Sezione il disposto dell'art. 14.

Ogni studente deve inoltre seguire i corsi triennali delle lingue inglese e tedesca, superando i relativi esami, deve frequentare i laboratori e compiere gli esercizi didattici.

Sono insegnamenti complementari della Sezione quelli di:

diritto sindacale e corporativo;
lingua francese;
lingua russa;
lingua serbo-croata;
lingua spagnola.

Art. 19.

Delle due tesi orali da discutersi nell'esame di laurea una almeno deve riguardare materia appartenente ad un gruppo di discipline diverso da quello, cui si riferisce la dissertazione di laurea.

I gruppi sono due:

1. Economico, comprendente le discipline indicate nei numeri 1-9.
2. Giuridico, comprendente le discipline indicate nei numeri 10-17.

Sezione magistrale di computisteria e ragioneria.

Art. 20.

Nella Sezione magistrale di computisteria e ragioneria gl'insegnamenti fondamentali, obbligatori per il conseguimento della laurea, sono i seguenti:

1. Economia generale e corporativa (biennale).
2. Statistica metodologica.
3. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
4. Politica economica, generale e corporativa.
5. Istituzioni di diritto privato.
6. Istituzioni di diritto pubblico.
7. Diritto commerciale e marittimo, diritto industriale (biennale).
8. Diritto amministrativo.
9. Diritto processuale civile.
10. Matematica finanziaria (biennale).
11. Computisteria e ragioneria generale ed applicata (biennale).
12. Ragioneria generale ed applicata (corso speciale) (biennale).
13. Tecnica commerciale (biennale).
14. Tecnica amministrativa delle aziende industriali.
15. Tecnica commerciale (corso speciale).
16. Contabilità di Stato.

Ogni studente deve inoltre seguire i corsi triennali delle lingue inglese e tedesca, superando i relativi esami scritti ed orali; deve frequentare i laboratori e compiere i relativi esercizi didattici.

Sono insegnamenti complementari quelli di:

diritto sindacale e corporativo;
lingua francese;
lingua russa;
lingua serbo-croata;
lingua spagnola.

Art. 21.

La dissertazione di laurea ed almeno una delle due tesi orali dovranno avere per oggetto temi di ragioneria o di tecnica commerciale o di contabilità di Stato o di tecnica amministrativa delle aziende industriali. In nessun caso dissertazione e tesi orali possono essere svolte nella stessa materia.

Sezione magistrale di lingue straniere.

Art. 22.

Nella Sezione magistrale di lingue straniere sono fondamentali i seguenti insegnamenti:

1. Lingua e letteratura francese (corso speciale di magistero) (quadriennale).
2. Lingua e letteratura inglese (corso speciale di magistero) (quadriennale).
3. Lingua e letteratura tedesca (corso speciale di magistero) (quadriennale).
4. Lingua e letteratura francese (corso generale di cultura) (triennale).
5. Lingua e letteratura inglese (corso generale di cultura) (triennale).
6. Lingua e letteratura tedesca (corso generale di cultura) (triennale).
7. Lingua e letteratura russa (corso generale di cultura) (triennale).
8. Lingua e letteratura italiana (quadriennale).
9. Grammatica e letteratura latina (quadriennale).
10. Glottologia (biennale).
11. Storia comparata delle letterature moderne (biennale).
12. Storia politica (biennale).
13. Storia della filosofia.

Le lingue spagnola e serbo-croata vengono insegnate come corsi complementari.

Gli studenti debbono frequentare i seminari e compiere le esercitazioni filologiche, storico-letterarie e metodologiche.

Art. 23.

Gli studenti dovranno iscriversi ad almeno due dei corsi di lingua e letteratura francese, inglese, tedesca e russa e, fra i tre primi, ad almeno un corso quadriennale di magistero.

Art. 24.

Gli esami di profitto sono orali. Quelli di magistero debbono essere sostenuti nella rispettiva lingua.

Comprendono prove scritte per ogni anno di corso gli esami di lingua e letteratura italiana, francese, inglese, tedesca, russa.

Nel quadriennio è inoltre obbligatoria una prova scritta di latino, consistente nella traduzione da un classico latino con l'aiuto del solo vocabolario.

Art. 25.

Gli studenti della Sezione non sono ammessi a sostenere esami del secondo biennio di corso se non hanno prima superato tutti gli esami del primo biennio.

Art. 26.

La dissertazione di laurea deve essere redatta nella lingua, per la quale lo studente ha seguito il corso di magistero.

Le tesi orali dovranno avere per argomento una questione riguardante disciplina diversa da quella, a cui si riferisce la dissertazione scritta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2239.

Modificazioni allo statuto della libera Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della libera Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con R. decreto 8 marzo 1925, n. 547, e modificato con Regi decreti 2 dicembre 1928, n. 3108, 29 ottobre 1931, n. 1840, e 26 ottobre 1933, n. 1958;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche dell'Università predetta;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, con il quale è approvato il regolamento generale degl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della libera Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 29:

I. La denominazione dell'insegnamento di « economia politica », di cui al n. 1, è modificata in quella di « economia generale e corporativa ».

Questa nuova denominazione s'intende riprodotta in tutti i casi nei quali è fatta menzione dell'insegnamento suddetto.

II. All'insegnamento di « statistica metodologica, demografica ed economica (biennale) », di cui al n. 4, sono sostituiti i due seguenti: « 4 statistica metodologica », « 5 statistica demografica ed economica », intendendosi di conseguenza modificata la numerazione degl'insegnamenti successivi.

Art. 32. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Sono da considerarsi materie propedeutiche: l'economia generale e corporativa, la statistica metodologica, la statistica demografica ed economica rispetto alla scienza delle finanze e diritto finanziario e alla politica economica; la computisteria, ragioneria generale ed applicata rispetto alla tecnica mercantile, diritto e tecnica della banca e tecnica industriale; le istituzioni di diritto pubblico e le istituzioni di diritto privato rispetto alle istituzioni di diritto internazionale e al diritto commerciale ed industriale; l'economia politica e le istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico rispetto al diritto sindacale e corporativo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, reg. 355, foglio 154. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2240.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia letteraria italiana « Arcadia » di Roma.

N. 2240. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia letteraria italiana « Arcadia » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2241.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Armando Diaz », in Levate.

N. 2241. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Armando Diaz », con sede in Levate (Bergamo), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2242.

Approvazione dello statuto organico dell'« Associazione pro Fanciullezza », in Acqui.

N. 2242. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'« Associazione pro Fanciullezza », con sede in Acqui (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2243.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cav. Don Pietro Caretti prevosto di Fiorano », in Fiorano Canavese.

N. 2243. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Cav. Don Pietro Caretti prevosto di Fiorano », con sede in Fiorano Canavese (Aosta), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1935 - Anno XIII

LEGGE 10 gennaio 1935-XIII, n. 25.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia, con la seguente modificazione:

All'art. 1, 1° capoverso, è sostituito il seguente:

« A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto la riduzione attualmente vigente sugli estagli dovuti in natura e in denaro dagli esercenti ai proprietari o da subgabelloti o cottimisti generali ai gabelloti delle miniere di zolfo della Sicilia è elevata, fino al 31 dicembre 1935, al 60 per cento, a favore, rispettivamente, degli esercenti subgabelloti e cottimisti generali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 gennaio 1935-XIII, n. 26.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1256, contenente disposizioni per la liquidazione del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1256, contenente disposizioni per la liquidazione del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo, con la seguente modificazione:

All'art. 1, alle parole: « di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per la grazia e giustizia », sono sostituite le seguenti: « di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con il Ministro per la grazia e giustizia ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 27.

Determinazione della durata del contributo al fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti col R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rivedere l'onore portato dall'art. 9 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, onde l'Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato possa adeguatamente assolvere i compiti di assistenza demandatile dalla legge a favore degli iscritti e dei loro superstiti;
Visto il testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La corresponsione del contributo di L. 5.500.000 annue poste a carico dell'Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato per la costituzione presso la Cassa depositi e prestiti del fondo di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, è stabilita per la durata di un decennio a partire dall'attuazione del citato provvedimento.

Nel biennio successivo sarà corrisposto un contributo dell'importo di L. 2.000.000 pel primo anno e di L. 1.000.000 pel secondo anno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 159. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1935-XIII.

Determinazione, per l'anno 1935, delle quote per tessera e contributi associativi a carico degli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista degli industriali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Viste le proposte della Confederazione fascista degli industriali concernenti le quote per tessera e contributi associativi per gli iscritti alle dipendenti Associazioni per l'anno 1935;
Visto il R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

Decreta:

Le quote per tessera e contributi associativi dovuti dagli inscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista degli industriali per l'anno 1935 sono fissate nelle seguenti misure:

Tessera L. 5.

Contributi associativi:

a) aziende industriali: minimo L. 5, massimo L. 300.

Nei confronti di quelle aziende che per entità di capitali impiegati, per numero di maestranze, per il volume degli affari rivestono una particolare importanza nel complesso delle ditte associate possono essere applicate quote di L. 500, L. 750 e L. 1000;

b) proprietari di fabbricati: minimo L. 5, massimo L. 300.

Per le aziende particolarmente importanti nel complesso delle aziende associate il contributo può essere applicato nella misura di L. 500;

c) aziende di trasporti terrestri: minimo L. 5, massimo L. 100.

I criteri di applicazione del contributo sono deliberati per le imprese elettriche dai presidenti dei rispettivi Sindacati interprovinciali, in ogni altro caso dai Comitati presso le Unioni provinciali.

Le deliberazioni adottate devono essere approvate dalla Confederazione e pubblicate nel Foglio degli annunzi legali.

Copia delle deliberazioni è comunicata dalla Confederazione al Ministero delle corporazioni;

d) imprese di trasporti marittimi ed ausiliari: il contributo è stabilito nel 40 % del contributo obbligatorio;

e) dirigenti di aziende: il contributo è stabilito nella misura di L. 20 ad eccezione dei dirigenti di aziende di trasporti terrestri aventi sino a 10 dipendenti pei quali il contributo è fissato in L. 10;

f) aziende artigiane: il contributo è stabilito indistintamente nella misura di L. 5 da applicarsi nei confronti delle sole aziende iscritte nei ruoli dei contributi obbligatori per quote superiori a L. 10 annue.

L'importo della tessera e dei contributi associativi è riscosso a cura delle Unioni provinciali, delle Segreterie provinciali dell'Artigianato e dei Sindacati interprovinciali ed è a loro devoluto integralmente per i servizi di assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(307)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1935-XIII.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Perteole in Ruda (Udine).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato col paragr. 11 dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Veduto il proprio decreto 5 luglio 1933-XI, col quale il sig. avv. Pio Fornasin veniva nominato liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Perteole in Ruda (Udine);

Veduta la lettera 10 gennaio 1935-XIII, n. 55836, di S. E. il prefetto di Udine;

Considerata la necessità di assicurare che la liquidazione della predetta Cassa si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Pio Fornasin è nominato liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Perteole in Ruda (Udine) il sig. Rodolfo Wilslysel di Rodolfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: ACERBO.

(313)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1935-XIII.
Autorizzazione all'esercizio venatorio in parte del territorio della zona del Monte Artemisio (Roma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale in data 28 dicembre 1932, con il quale è stata vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona del Monte Artemisio, dell'estensione di circa ettari 10.000;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 luglio 1934, con il quale è stato prorogato il divieto di cui sopra, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma, rivolta ad ottenere una opportuna riduzione di circa 2000 ettari della zona suddetta;

Decreta:

Dalla zona del Monte Artemisio, interclusa alla caccia in forza dei decreti Ministeriali 28 dicembre 1932 e 25 luglio 1934, viene svincolata la parte di territorio delimitata, a sud, dal margine dei boschi dell'Artemisio, e a nord dalla strada provinciale Appia Nuova e dalla provinciale Ariana.

La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(325)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 547 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Merclin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Merclin Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Giovanna Debelinch, nato a Gimino il 24 dicembre 1888 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Merlin ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla 2ª moglie Milicich Francesca fu Giuseppe e di Marianna Debeliuch, nata a Gimino l'8 marzo 1908, ed alla figlia Caterina, nata a Gimino il 20 novembre 1927, ai figli della 1ª def. moglie Maria Milicich, nati a Gimino: Rosina, il 2 luglio 1919; Maria, il 1° ottobre 1920 e Giovanni il 26 febbraio 1923, nonchè alla madre Giovanna Debelinch fu Martino e fu Lucia Carlovic vedova di Giovanni Merclin, nata a Gimino il 13 aprile 1861.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8852)

N. 546 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Merclin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Merclin Giovanni, figlio di Matteo e di Marianna Dedelinc, nato a Gimino il 15 febbraio 1887 e abitante a Gimino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Merlin ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cressina Fosca di Francesco e fu Maria Cressina, nata a Gimino il 5 marzo 1897, ed ai figli nati a Gimino: Giovanni il 24 ottobre 1919; Maria, il 22 dicembre 1920 e Giuseppe il 10 gennaio 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8853)

N. 1146 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marovich Giovanni figlio del fu Giovanni e della fu Eufemia Losehiaz, nato a Divissi di Dignano il 1° settembre 1892 e abitante a Divissi n. 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauro ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Battel Maria di Antonio e di Fosca Battel, nata a Divissi il 3 aprile 1889, ed ai figli nati a Divissi: Maria, il 5 giugno 1927; Pasqua, il 12 gennaio 1929, ed Albina, il 30 aprile 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8854)

N. 1470 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mestrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mestrich Giacomo figlio del fu Gregorio e della fu Maria Milovan, nato a Divissi di Dignano il 26 aprile 1885, e abitante a Divissi, n. 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mestri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Udovicich Giovanna fu Antonio e fu Giovanna Sain, nata a Divissi il 1° luglio 1884 ed alla figlia Erminia, nata in Albona il 17 febbraio 1928 ed ai figli nati a Divissi: Giacomo, il 29 aprile 1906; Maria, il 26 novembre 1912; Carlo, il 21 agosto 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8857)

N. 1541.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Musenic » (Mozenic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Musenic (Mozenic) Giovanni, figlio del fu Andrea e della fu Caterina Jakomin, nato a Villa Decani il 22 aprile 1898 e abitante a Villa Decani, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Moseni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Musenic Maria di Giovanni e di Giovanna Gregoric, nata a Cesari il 20 aprile 1904 ed ai figli, nati a Villa Decani: Edoardo, il 24 aprile 1927; Rinalda Maria il 3 settembre 1930, nonchè al fratello Pietro, nato a Villa Decani il 16 febbraio 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8858)

N. 1471.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mestrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mestrich Martino figlio del fu Martino e della fu Maria Perzan, nato a Divissi di Dignano il 13 maggio 1906 e abitante a Divissi n. 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mestri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sancovich Anna di Giovanni e di Eufemia Vitassovich, nata a Pinesici di Dignano il 26 aprile 1906.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8859)

N. 1480.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mircovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mircovich Matteo, figlio del fu Giovanni e di Mattea Bacchiaz, nato a Roveria di Dignano il 12 febbraio 1898 e abitante a Dignano, n. 1107, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Merconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Plisco Emilia di Giuseppe e fu Maria Berghich, nata a Barbana il 25 aprile 1904 ed alle figlie, nate a Dignano: Maria, il 18 ottobre 1920; Eufemia, il 23 settembre 1922; Anna il 4 agosto 1925; Fosca, il 14 novembre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8860)

N. 1481 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mircovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mircovich Matteo, figlio illeg. di Maria, nato a Roveria di Dignano il 13 dicembre 1885 e abitante a Gaiano, n. 216, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Merconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cuttich Maria fu Giovanni e fu Maria Grubessich, nata a Roveria il 1° novembre 1893 ed ai figli, nati a Roveria: Carlo, il 26 agosto 1913; Eufemia, il 20 giugno 1921; Maria, il 18 settembre 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8861)

N. 1474 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Michelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Michelich Michele figlio del fu Giovanni e della fu Ban Maria, nato a Dignano il 3 settembre 1874 e abitante a Dignano, Monte Ariol n. 1117, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micheli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Paicovich Fosca fu Antonio e fu Maria Paicovich, nata a Sanvincenti il 30 dicembre 1890 ed ai figli, nati a Dignano: Antonio, il 2 marzo 1918; Anna, il 21 luglio 1921; Maria, il 25 maggio 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8862)

N. 1473 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Michelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Michelich Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Elena Craizer, nato a Dignano il 26 agosto 1904 e abitante a Dignano n. 1115, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micheli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anch alla moglie Razzan Eufemia di Vito e di Eufemia Collich, nata a Sanvincenti il 24 settembre 1906.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8863)

N. 1477 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Millian » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Millian Antonio, figlio del fu Antonio e di Caterina Collich, nato a Filippano di Dignano il 20 maggio 1891 e abitante a Filippano n. 43, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Migliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Smilovich Antonia di Francesco e di Giovanna Valcovich, nata a Filippano il 1° novembre 1895 ed ai figli, nati a Filippano: Giovanni, il 4 febbraio 1920; Ljubizza, il 10 febbraio 1921; Giuseppe, il 23 settembre 1922; Carlo, il 21 maggio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8864)

N. 1476 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Milanovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milanovich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Elena Perusco, nato a Carnizza di Dignano il 31 marzo 1892 e abitante a Carnizza n. 48, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cobaich Caterina fu Giovanni e fu Vlacich Anna, nata a S. Lorenzo il 12 aprile 1899 ed al fratello Antonio, nato a Carnizza il 20 aprile 1898, alla figlia Anna Maria, nata a Dignano il 23 giugno 1924 ed ai figli, nati a Carnizza: Giovanni, l'11 febbraio 1926; Miro, il 17 maggio 1927; Giuseppe, il 23 febbraio 1930; Maria il 18 giugno 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8865)

N. 1360 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Milettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Miletich Michele, figlio del fu Giorgio e della fu Fosca Vorich, nato a Sanvincenti il 20 agosto 1882 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miletti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mazzan Eufemia di Antonio e di Agata Popovich, nata a Sanvincenti il 24 gennaio 1894 ed ai figli, nati a Sanvincenti: Martino, l'11 giugno 1917; Stefano, il 2 gennaio 1924; Natale, il 14 aprile 1929, ed al fratello Martino, nato a Sanvincenti il 4 ottobre 1886.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8866)

N. 1261 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mihaich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mihaich Giovanni, figlio di Giovanni e di fu Vlacancich Maria, nato a Bellei (Ossero) il 2 dicembre 1897 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micali ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tomich Caterina fu Antonio e fu Palisca Maria, nata a Ustrine (Ossero) il 9 ottobre 1898 ed ai figli, nati a Bellei (Ossero): Domenico il 17 settembre 1922, Antonio il 13 gennaio 1924 e Giovanni il 15 gennaio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8867)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 25 gennaio 1935, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2096, relativo alla proroga dell'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù della Compagnia « Cable and Wireless Ltd » succeduta alla « Eastern Telegraph Company » e della manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini italiani attraverso lo Stretto di Messina e dello esercizio del cavo telegrafico sottomarino fra Trieste e Corfù.

(326)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 26

Media dei cambi e delle rendite

del 31 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.86
Inghilterra (Sterlina)	57.80
Francia (Franco)	77.375
Svizzera (Franco)	379.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.02
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7425
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.84
Cecoslovacchia (Corona)	49.15
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.62
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.92
Olanda (Fiorino)	7.9375
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.25
Svezia (Corona)	2.985
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	82.775
Id. 3,50 % (1902)	81.35
Id. 3 % lordo	60.725
Prestito Conversione 3,50 %	80.95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.525
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.475
Id id 5 % id 1941	104.70
Id. id 4 % id. 1943	99.35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di certificato consolidato 5 per cento in redimibile 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 107.

È stata chiesta la conversione nel prestito redimibile 3,50 per cento del certificato consolidato 5 per cento n. 171213 di L. 4550, intestato a Marsilio Celestina di Giovanni, nubile, domiciliata a Salandra (Potenza).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente avviso, senza che siano notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(282)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 5 per cento, ora redimibile 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 108.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 93155 di L. 700 (ora redimibile 3,50 per cento, n. 42160, capitale nominale di L. 14.000), intestato a Lalli Anna fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Del Fante Elvira fu Francesco, domiciliata a Roma.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(281)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche fra l'Italia e la Svizzera.

Addì 28 gennaio 1935-XIII, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche del Protocollo italo-svizzero che proroga di un decennio, a partire dal 29 gennaio 1935, la validità del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario fra i due Paesi, Protocollo firmato in Roma il 20 settembre 1934.

(327)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare l'offerta di donazione del gr. uff. prof. Riccardo Simonini della « Colonia permanente » di Sestola (Modena).

Con decreto del Ministro per l'interno in data 24 gennaio 1935-XIII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare la donazione suindicata, previa cancellazione delle eventuali ipoteche, salve le eccezioni previste con la dichiarazione 12 dicembre 1934.

(293)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 24 gennaio 1935, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un terreno sito nel comune di Gorgonzola, da adibire per la costruzione della nuova sede dei locali Consultori pediatrico ed ostetrico.

(294)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a 60 posti d'alunno d'ordine nel ruolo di P. S.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto 15 novembre 1934, con cui è stato bandito un concorso per esami per l'ammissione di 60 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. (gruppo *C*);

Vista la nota 4 gennaio c. a. n. 1554/42/1.3.1 con la quale la Presidenza del Consiglio autorizza il Ministero a fissare la data delle prove scritte del concorso predetto nei giorni 8 e 9 marzo 1935-XIII;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per l'ammissione di 60 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. bandito con decreto 15 novembre 1934 avranno luogo nei giorni 8 e 9 marzo 1935-XIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(341)

MINISTERO DELLA GUERRA

Modificazione della composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 149 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale in data 7 novembre 1934-XIII, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esame a 149 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, devoluti ai sottufficiali del Regio esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio, esclusi quelli dell'Arma dei CC. RR., indetto col decreto Ministeriale medesimo;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 7 novembre 1934-XIII, di cui alle premesse, è modificato nel senso che è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui al decreto stesso, l'ispettore generale Stoppa dott. Luigi, in sostituzione dell'ispettore generale Bertotti dott. Antonio, che è esonerato dall'incarico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(340)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte dei concorsi indetti per posti nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i propri decreti in data 6 novembre 1934-XIII coi quali sono stati indetti rispettivamente:

a) un concorso per esami a 7 posti di alunno di concetto, gruppo *A*, nel personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

b) un concorso per esami a 6 posti di alunno di ragioneria, gruppo *B*, nel detto personale;

c) un concorso per esami a 20 posti di allievo istitutore, gruppo *B*, nel personale di educazione e sorveglianza dei riformatori governativi;

d) un concorso ad 8 posti d'alunno d'ordine, gruppo *C*, nel personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuto che nei cennati decreti venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Vista l'adesione data dalla Presidenza del Consiglio, con lettera 24 gennaio 1935, n. 1554-6.2.1.34;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per esami a 7 posti di alunno di concetto nel personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo *A*) sono stabilite per i giorni 14, 15, 16 e 17 marzo 1935, alle ore 9.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esami a 6 posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) sono stabilite per i giorni 22, 23 e 24 febbraio 1935, alle ore 9.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso per esami a 20 posti di allievo istitutore nel personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori (gruppo *B*) sono stabilite per i giorni 20, 21 e 22 marzo 1935, alle ore 9.

Art. 4.

Le prove scritte del concorso per esami ad 8 posti di alunno d'ordine nel personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo *C*) sono stabilite per i giorni 24 e 25 marzo 1935, alle ore 9.

I detti esami si terranno presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: SOLMI.

(320)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di professore di ornato disegnato nel Regio liceo artistico di Bologna.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 6 luglio 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il Regio decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli al posto di professore di ornato disegnato, classe 5ª, grado 11º, gruppo *A*, nel Regio liceo artistico di Bologna, con l'annuo stipendio di L. 9300 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1800.

Il predetto stipendio e supplemento di servizio attivo dovranno essere ridotti a norma di legge.

Al presente concorso sono ammesse le donne.

I titoli dovranno comprovare, principalmente il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

La nomina del candidato prescelto è fatto per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, accertato secondo quanto dispone l'art. 17 del decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, il professore potrà essere confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 5 dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'età di anni 21. Il limite massimo di età da computarsi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* è di anni 40. Detto limite è elevato sino a 45 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918.

È concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, non di ruolo, nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado e comprovino con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto tale qualità, possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Coloro che alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* non insegnino, ma abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, come pure i titolari in Istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale comparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato, su carta da bollo da L. 3, d'iscrizione per l'anno XIII al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista, rilasciato dal segretario federale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci italiani all'estero.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà dare la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, vistato dal Segretario politico o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice Segretari del P.N.F.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del P.N.F.;

d) certificato di sana costituzione fisica; gl'invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o della causa fascista, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

h) stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo o sono impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*) ed *f*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità da cui dipendono. Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui alla lettera *g*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione e neppure quelle in cui si faccia riferimento o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. È solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi contemporaneamente dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nelle Regie accademie di belle arti e nei Regi licei artistici.

I lavori dovranno essere spediti a parte in imballaggio franchi di porto a domicilio al seguente indirizzo: Ministero educazione nazionale - Direzione generale antichità e belle arti, Div. III - Roma. Essi dovranno essere recapitati al suddetto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Gli imballaggi dovranno contenere solo lavori e non documenti o titoli, e dovranno recare anteriormente oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto. A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Inoltre, a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole, e questi ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi suindicate avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio, per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(250)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.